

L'impatto delle norme EU sulla transizione verde delle PMI: CBAM, EUDR, PPWR, Ecodesign



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

REGOLAMENTO CBAM - DA DOVE NASCE

EU ETS: primo sistema internazionale di scambio delle quote di emissioni in ambito UE per combattere i cambiamenti climatici.

Fissa un massimale per la quantità di emissioni di gas a effetto serra che possono essere rilasciate dagli impianti industriali in determinati settori.



CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Introduzione di quote di CO2 per l'importazione di determinati prodotti

A tendere:

- Graduale riduzione delle quote gratuite EU ETS
- Allargamento dei settori interessati dal CBAM


Limiti EU ETS:

- Potenziale damping ambientale / minore competitività
- Delocalizzazione/rilocalizzazione delle attività produttive
- Nessuna pressione/ coinvolgimento di paesi extra-UE

Obiettivi CBAM:

- **Evitare che gli sforzi della UE siano vanificati da un aumento di emissioni in altri paesi tramite delocalizzazione o aumento di importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio**
- **Spingere altri paesi ad adottare politiche virtuose per la riduzione della CO2**

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



AMBITO DI APPLICAZIONE

Settori interessati

CEMENTO	FERRO E ACCIAIO
ALLUMINIO	FERTILIZZANTI
IDROGENO	ENERGIA ELETTRICA

Si applica SOLO alle merci elencate nell'allegato I Regolamento(UE) 2023/956

Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono **esentati** dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente 50 tonnellate. Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale. N.B. La soglia di esenzione sarà soggetta ad aggiornamento annuale.

Ghisa, ferro e acciaio	
Codice NC	Gas a effetto serra
72 — Ghisa, ferro e acciaio	Biossido di carbonio
esclusi:	
7202 2 — Ferrosilicio	
7202 30 00 — Ferro-silicio-manganese	
7202 50 00 — Ferro-silicio-cromo	
7202 70 00 — Ferro-molibdeno	
7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silicio-tungsteno	
7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silicio-titanio	
7202 92 00 — Ferro-vanadio	
7202 93 00 — Ferro-niobio	
7202 99 — Altri:	
7202 99 10 — Ferro-fosforo	
7202 99 30 — Ferro-silicio-magnesio	
7202 99 80 — Altri	
7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	
2601 12 00 — Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostate (cenere di pirite)	Biossido di carbonio



ESENZIONI

Si applica alle merci importate da tutti i paesi Extra-UE ad eccezione di (Allegato III, punti 1 Regolamento(UE) 2023/956 :

Paesi
Islanda
Liechtenstein
Norvegia
Svizzera

Territori
Busingen
Helgoland
Livigno
Ceuta
Melilla

Il CBAM inoltre non si applica a:

- ✓ merce destinata ad attività militari
- ✓ importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione proveniente dai paesi e territori elencati nell'allegato III, punto 2 (attualmente vuoto)
- ✓ merce in reintroduzione in franchigia

SOGGETTI OBBLIGATI

- Se l'importatore è stabilito nell'Unione: **IMPORTATORE** o, previo accordo, rappresentante doganale indiretto
- Se l'importatore non è stabilito nell'Unione: **RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRECTO** (sussiste l'obbligo di rappresentanza indiretta per le importazioni da parte di soggetti non stabiliti nell'Unione)

SCADENZE

01 gennaio 2026 Fine
fase transitoria Avvio
definitivo CBAM

01 febbraio 2027
Inizio vendita e
acquisto certificati

31 marzo 2026
Termine per la
presentazione della
domanda per la
qualifica di
importatore
autorizzato

30 settembre 2027
Prima dichiarazione
CBAM per il 2026
e poi
successivamente
entro il 30
settembre di ogni
anno

**Se l'importatore
presenta domanda
entro tale data può
continuare ad importare
fino alla decisione
dell'autorità
competente**

26 novembre 2026

Evento

FASE TRANSITORIA

Durata

31 ottobre 2023 – 31 ottobre 2025

Tipo di adempimento

- Relazione CBAM trimestrale contenente le informazioni sulle merci importate durante tale trimestre tramite registro CBAM entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (prima dichiarazione 31 gennaio 2024)
- A partire dal 31 dicembre 2024, richiesta di autorizzazione tramite una richiesta da attraverso il registro CBAM

Emissioni sottoposte al CBAM

Non è previsto alcun obbligo di acquisto di certificati

Costo Emissioni

Nulla

FASE DEFINITIVA

Tipo di adempimento

1. Autorizzazione per importazione rilascio identificativo CBAM
2. Presentazione dichiarazione CBAM entro ~~31 maggio~~ **30 settembre** dell' anno successivo
3. Verifica da parte di un verificatore accreditato
4. Acquisto certificati CBAM tramite piattaforma (**1 Certificato CBAM = 1 tonnellata di CO2**)
5. Conservazione copia delle verifiche e delle informazioni per 4 anni

Emissioni sottoposte al CBAM

1. Il dichiarante deve avere nel conto, al termine di ogni trimestre, un numero di certificati pari almeno al ~~80%~~ **50 %** delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio dell'anno.
2. Al momento della dichiarazione annuale (~~31 maggio~~ **30 settembre**) il dichiarante restituirà un numero di certificati CBAM pari alle emissioni incorporate dichiarate (emissioni dirette + indirette).

Costo Emissioni

Il valore delle emissioni è determinato su base settimanale sulla base del prezzo medio risultante dalle aste rilevate nel mercato ETS

Correttivi


1. Su richiesta, il l'Autorità Competente può riacquistare dal dichiarante i certificati acquistati in eccesso rispetto alla dichiarazione
2. Entro il ~~30 giugno~~ **31 ottobre** il dichiarante chiede all'Autorità Competente il riacquisto dei certificati
3. Su richiesta può essere fatto considerare il «carbon price» pagato nel Paese di Origine per ridurre l'onere

(in rosso i valori così come modificati dal Regolamento (UE) 2025/2083)

Maggiore attenzione alla qualità dei dati di emissione inviati dai fornitori!!!! Possibilità di usare valori di default

SISTEMA IN EVOLUZIONE

Il periodo di transizione nelle intenzioni della Commissione è stata vista come una fase di apprendimento per tutti, utile a comprendere ed imparare ad applicare il meccanismo, raccogliere informazioni e valutare eventuali correzioni.



A partire dal termine del periodo transitorio e **ogni due anni** la Commissione verifica gli effetti di spiazzamento sulla competitività delle produzioni sottoposte ad EU ETS in EU che sono destinate ad aree che non adottano meccanismo EU ETS o analoghi meccanismi.

La Commissione con i rapporti periodici propone delle modifiche all'impianto normativo del CBAM.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

REGOLAMENTO «EUDR» (UE) 2023/1115

messaggio a disposizione sul mercato dell'Unione ed **esportazione** dall'Unione di determinate **materie prime** e determinati **prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale** e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (c.d. Regolamento EUTR)

pubblicato in GUUE il 9 giugno 2023 e direttamente applicabile in ogni stato membro



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

LO SCOPO DEL REGOLAMENTO – art. 1

ridurre al minimo il contributo della UE alla **deforestazione e al degrado forestale nel mondo**, contribuendo in tal modo a **ridurre la deforestazione globale**;

ridurre il contributo della UE alle **emissioni di gas a effetto serra** e alla **perdita di biodiversità a livello mondiale**.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



COME SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERLO

stabilendo **norme** relative all'**immissione** e alla **messa a disposizione** sul mercato della UE nonché all'**esportazione** dalla UE di **prodotti interessati, identificati da codici di nomenclatura combinata nell'allegato I**, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le **materie prime interessate**:

bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

Le materie prime interessate ed i prodotti derivati da esse - prodotti interessati riportati in allegato I - non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati se non soddisfino tutte le condizioni di seguito indicate (art. 3 del Reg. - Divieti):

- a) sono a deforestazione zero;**
- b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e**
- c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza - DdDD.**



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

ALCUNE DEFINIZIONI – Art. 2

materie prime interessate: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;

prodotti interessati: i prodotti elencati nell'allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

operatore: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;

commerciante: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;

mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nella UE che ha ricevuto dall'operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto;

microimprese o PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese così come definite nella Dir. 2013/34/UE;



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

GLI OBBLIGHI DELL'OPERATORE - Art. 4

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, **l'operatore esercita la dovuta diligenza (DD)** al fine di comprovare il rispetto dei divieti indicati dall'art. 3 del Regolamento.

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, **l'operatore presenta la dichiarazione di dovuta diligenza (DdDD)** alle autorità competenti attraverso il sistema di informazione, che dovrà essere istituito dalla Commissione entro il 30 dicembre 2024 (le DdDD devono essere conservate per un periodo di 5 anni).

Le informazioni che devono essere incluse nella DdDD sono riportate nell'allegato II.



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

L'operatore ha il **divieto di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli se gli stessi non sono conformi, se la valutazione del rischio** effettuata in sede di DD **ha evidenziato un rischio non trascurabile** che i prodotti interessati siano non conformi o **se non è stato in grado di esercitare la DD o di trasmettere la DdDD.**

L'operatore **comunica agli operatori e ai commercianti a valle nella catena di approvvigionamento** dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato tutte le **informazioni** necessarie **per dimostrare che è stata esercitata la DD e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile,** compresi i numeri di riferimento delle **DdDD** associate a tali prodotti.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

OPERATORE PMI

L'operatore che è una PMI è **esentato dall'obbligo di esercitare la DD per i prodotti interessati che sono già stati oggetto di DD e per i quali è già stata presentata una DdDD.**

A richiesta l'operatore PMI comunica alle autorità competenti il numero di riferimento della DdDD.

Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di DD, l'operatore PMI è tenuto in prima persona ad esercitarla.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

OPERATORE NON PMI posto a valle di altro operatore

L'operatore che non è una PMI può fare riferimento alle DdDD che sono già state presentate solo dopo aver accertato che la DD relativa ai prodotti interessati è stata esercitata correttamente.

L'operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali DdDD che sono già state presentate nelle proprie DdDD che è comunque tenuto a presentare.

Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di DD, l'operatore non PMI è tenuto in prima persona ad esercitare la DD.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

LA DOVUTA DILIGENZA – Art. 8

La **DD** deve essere esercitata per **TUTTI i prodotti interessati** forniti da **CIASCUN** fornitore.

La DD deve comprendere:

- informazioni, dati e documenti necessari per **adempiere agli obblighi di informazione** previsto dall'art. 9;
- **le misure di valutazione del rischio** previste dall'art. 10;
- **le misure di attenuazione del rischio** previste dall'art. 11.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – Art. 9

L'operatore raccoglie e conserva per cinque anni dalla data di immissione di **TUTTI** i prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione **TUTTE** le informazioni atte a dimostrare che gli stessi sono conformi ed in particolare:

- a) **descrizione dei prodotti interessati**; comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti in legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
- b) **quantità dei prodotti interessati**; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta oppure, a seconda del caso in volume netto o numero di unità;



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

c) **paese di produzione** e, ove pertinente, parti di esso;

d) **geolocalizzazione** di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato **con data o periodo di produzione**; se è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la **geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti**; qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall'immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti; per i bovini o per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati da questi, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti interessati dell'allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti;



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

- e) **nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dei fornitori dei prodotti interessati;**
- f) **nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;**
- g) **informazioni verificabili** attestanti che i prodotti interessati sono a **deforestazione zero;**
- h) **informazioni verificabili** attestanti che le materie prime interessate sono state prodotte nel **rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione**, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

Su richiesta, l'operatore mette a disposizione delle AA.CC. i dati raccolti



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Art. 10

Sulla base delle informazioni e della documentazione raccolta, l'operatore procede a una **valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi.**

L'operatore può **immettere sul mercato od esportare i prodotti interessati** se la valutazione del rischio rivela un **rischio nullo o trascurabile.**

I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che sono coperti da una licenza FLEGT sono ritenuti prodotti nel rispetto della legislazione del paese di produzione.

L'operatore riesamina la valutazione del rischio con cadenza almeno annuale e la mette a disposizione delle AA.CC. su richiesta.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

ATTENUAZIONE DEL RISCHIO – Art. 11

Se la valutazione del rischio rivela la **presenza di un rischio che non sia nullo o trascurabile** che i prodotti interessati siano non conformi, **l'operatore**, prima di procedere con l'immissione sul mercato o con l'esportazione, **dovrà adottare procedure e misure di attenuazione del rischio** adeguate a **raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile.**

Tra le misure indicate sono **incluse**: la richiesta di **informazioni aggiuntive**, dati o **documenti supplementari**, lo svolgimento di **indagini o audit indipendenti** e l'adozione di **ulteriori misure connesse agli obblighi di informazione.**



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



L'operatore deve predisporre politiche, controlli e **procedure** adeguati e proporzionati **per** attenuare e **gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati.**

Per gli **operatori NON PMI** è prevista la **nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale ED una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne.**

Anche le decisioni inerenti le misure di attenuazione del rischio devono essere **riesaminate con cadenza almeno annuale** e messe a disposizione delle AA.CC. su richiesta.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DD – Art. 12

A supporto della DD l'operatore deve **predisporre** un insieme di **procedure e misure** che gli consentono di **garantire la conformità dei prodotti interessati e delle materie prime che immette sul mercato o che esporta.**

L'operatore **riesamina** il sistema di DD **almeno una volta l'anno** e tiene traccia di tali aggiornamenti per 5 anni.

L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla DD e su richiesta, mette tale documentazione a disposizione delle AA.CC.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

L'operatore NON PMI predispone una relazione annuale sul proprio sistema di DD dandone la più ampia diffusione, anche sul web.

La relazione annuale deve includere:

- a) una sintesi delle informazioni indicate all'art 9 del Reg.;**
- b) le informazioni utilizzate per valutare il rischio, le conclusioni della valutazione del rischio stesso e le eventuali misure intraprese per attenuarlo;**
- c) se applicabile, una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.**



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

DD SEMPLIFICATA – Art. 13

Se le materie prime ed i **prodotti interessati sono stati prodotti in paesi classificati a basso rischio** ai sensi dell'art. 29 del regolamento EUDR l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 10 (Valutazione del rischio) ed 11 (Attenuazione del rischio).

In questo caso la documentazione relativa va messa a disposizione, su richiesta, alle AA.CC..

Qualora emergano indicazioni su rischio di possibile violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento l'operatore dovrà effettuare la valutazione del rischio e mettere in campo le misure necessarie per attenuarlo.



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



MATERIE PRIME E PRODOTTI INTERESSATI – All. I

Le disposizioni del Reg. EUDR non si applicano alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti; se il prodotto contiene una percentuale di materiale non riciclato è soggetto a tutte le disposizioni previste dall'EUDR.

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'allegato I.

**I prodotti identificati con un codice NC non incluso nell'allegato I, ma che al loro interno includono componenti o elementi derivati da prodotti contemplati dal regolamento non sono soggetti ai requisiti del regolamento;
Es: il Reg. EUDR non si applica alle automobili - NC 8703 – che al loro interno potrebbero avere sedili in pelle o pneumatici in gomma naturale.**



CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena



CONFINDUSTRIA ANCONA

Materia prima interessata	Prodotti interessati
Gomma	4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
	ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
	ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)
	ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata
	ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
	ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
	ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma
	ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma
	ex 4013 Camere d'aria, di gomma
	ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
	ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40
	ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Il termine "ex" riportato prima della voce doganale (4 numeri) o all'HS code (6 numeri) indica che il prodotto descritto nell'allegato è un "estratto" di tutti i prodotti che possono essere classificati con quella voce doganale. Ad esempio, il codice 4007 potrebbe includere "Fili e corde di gomma vulcanizzata" realizzati con materie prime diverse dalla gomma "naturale", ma solo i "Fili e corde di gomma vulcanizzata" realizzati in gomma "naturale" sono soggetti ai requisiti del regolamento.

REGOLAMENTO (UE) 2025/40 «PPWR»

Dal sistema delle direttive al Regolamento PPWR

- Sostituisce la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi
- Applicazione diretta in tutti gli Stati membri
- Regole uniformi per il mercato europeo
- Maggiore certezza normativa per le imprese

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Prevenzione dei rifiuti
- Riduzione degli imballaggi inutili
- Incremento del riutilizzo
- Miglioramento della riciclabilità
- Aumento del contenuto riciclato
- Sviluppo dell'economia circolare



emilia®

Evento

26 novembre 2026

CAPO II - PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ

Art. 5 - Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non supera 100 mg/kg.

A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore a determinati valori limite.

Art. 6 – Imballaggi riciclabili

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili.

Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, dopo aver preso in considerazione le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento.

Art. 7 – Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

1. Entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno.
2. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato.

Art. 10 – Riduzione al minimo degli imballaggi

Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

CAPO III - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE

Art. 12 – Etichettatura dell'imballaggio


A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, l'imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un'etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

CAPO IV - OBBLIGHI GENERALI

Art. 15 - Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità e redigono la documentazione tecnica.



Regolamento (UE) 1781/2024 ESPR


Ecodesign for Sustainable Product Regulation

- Cosa dice la norma
- Timeline di sviluppo e adozione
- Quali settori prioritari
- Digital Product Passport
- Come impatta in azienda:
 - Requisiti e parametri di eco-sostenibilità generali, come leggerli
 - Ruolo degli atti delegati
 - Ruolo del Ecodesign Forum e definizione degli atti delegati

Sostenibilità e decoupling Competitività e armonizzazione

In precedenza: il regolamento contiene prescrizioni armonizzate che innovano la precedente direttiva Ecodesign in vigore

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 giugno 2024 ed è **entrato in vigore** il 20° giorno successivo alla pubblicazione ossia il **18 luglio 2024**. Si applicherà però a partire **da 24 mesi dopo l'entrata in vigore**.



- Stabilire un quadro orizzontale per l'elaborazione delle caratteristiche di progettazione che i prodotti devono avere per essere sostenibili dal punto di vista ambientale (specifiche di progettazione ecocompatibile)
- Estendere ambito di applicazione direttiva Ecodesign vigente
- Introduzione del **passaporto digitale del prodotto - DPP**
- Introduzione della possibilità di **divieto di distruzione dei prodotti invenduti**
- Introduzione di **criteri obbligatori per gli appalti pubblici verdi**
- Rafforzamento della **vigilanza del mercato e controlli doganali**



Broad Scope

Moving beyond energy-related products to a wide product scope



New sustainability & ecodesign aspects

e.g. Durability, CO₂ footprint, Recycled content, etc.



Horizontal measures

Common ecodesign requirements for products with similarities



Strong focus on product information

Digital Product Passport & Labels





Settori prioritari Prodotti finiti


		WATER	AIR	SOIL	BIODIVERSITY	WASTE	CLIMATE CHANGE	ENERGY USE	HUMAN TOXICITY	MATERIAL EFFICIENCY	LIFETIME EXTENTION	STRATEGIC AUTONOMY
→	Score 43 TEXTILES and FOOTWEAR	5	2	4	4	5	5	5	3	5	5	1
→	Score 30 FURNITURE	1	3	3	3	4	3	3	2	3	5	1
→	Score 30 CERAMICS PRODUCTS	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	1
→	Score 30 TYRES	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	5
→	Score 28 DETERGENTS	4	2	1	4	3	3	3	2	3	3	1
→	Score 26 BED MATTRESSES	1	3	1	2	5	3	3	2	3	3	2
→	Score 24 LUBRICANTS	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2
→	Score 24 PAINTS	3	3	2	3	3	2	2	2	3	1	3



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Settori prioritari Prodotti intermedi

		WATER	AIR	SOIL	BIODIVERSITY	WASTE	CLIMATE CHANGE	ENERGY USE	HUMAN TOXICITY	STRATEGIC AUTONOMY
→	Score 31 IRON & STEEL	5	5	2	2	4	5	5	3	5
→	Score 27 NON-FERROUS METAL PRODUCTS	3	2	3	2	5	4	5	3	4
→	Score 26 ALUMINIUM	1	4	4	3	4	4	4	2	3
→	Score 25 CHEMICALS	3	3	3	3	3	4	4	2	5
→	Score 23 PLASTICS	3	3	2	2	3	4	4	2	3
	Score 22 PULP & PAPER	3	2	3	3	2	4	4	1	2
	Score 19 GLASS	3	2	2	3	1	3	4	1	2



L'obiettivo del DPP è semplificare l'**accesso digitale alle informazioni specifiche del prodotto** rilevanti nell'area della **sostenibilità**, della **circularità** e della **conformità legale**. **Non è** uno strumento di tracciamento e rintracciabilità, ma consentirà di includere anche informazioni di tracciabilità quando appropriato.

Numerose policy UE (differenti da ESPR) si baseranno sul DPP (o su elementi di esso) per rendere disponibili digitalmente informazioni relative ai prodotti:

- Regolamento sulle batterie
- Regolamento sui giocattoli
- Regolamento sui detersivi
- Regolamento sui prodotti da costruzione
- Legge sulle materie prime critiche


Il DPP

- si basa su un approccio **decentralizzato** per l'archiviazione dei dati
- sarà collegato a un **prodotto** o componente di esso
- l'accesso ai dati avverrà tramite un **identificatore univoco del prodotto**, incorporato in un **supporto dati** e basato su un meccanismo di ricerca e sarà basato su una base **«need-to-know»** (quindi ci saranno dati pubblici e riservati)
- 3 possibili livelli di **granularità**: (i) modello, (ii) batch, (iii) articolo

I requisiti sul DPP avranno la stessa **entrata in vigore** dei corrispondenti atti delegati specifici per prodotto, con una notevole eccezione: il DPP per le **batterie** entrerà in vigore a **febbraio 2027**.

L'adozione dei primi atti delegati ESPR (tessile, acciaio) potrebbe avvenire nel terzo o quarto trimestre del 2025. Considerando il periodo di 18 mesi per l'entrata in vigore di ciascun atto delegato (per consentire agli operatori economici di conformarsi ai nuovi requisiti), l'entrata in vigore prevista dei primi atti delegati ESPR (inclusivi del DPP) è prevista verso la **metà del 2027**.





Principali requisiti per le aziende


- Assicurarsi che **esista** un passaporto del prodotto e che sia **conforme** ai requisiti essenziali stabiliti negli articoli 10 e 11
- Assicurarsi che il passaporto del prodotto sia **completo**, ovvero includa tutte le informazioni obbligatorie elencate nel corrispondente atto delegato specifico del gruppo di prodotti
- Assicurarsi che le informazioni incluse nel passaporto siano **autentiche, affidabili e verificate** in conformità ai requisiti stabiliti nel corrispondente atto delegato
- Una **copia di backup del DPP è archiviata** da un fornitore di servizi di passaporto del prodotto di terze parti [certificato]
- Una **copia** del supporto dati o dell'identificativo univoco del prodotto è resa disponibile ai **rivenditori** e ai **mercati online** che vendono il prodotto corrispondente

Key product aspects under ESPR


Article 5 – Ecodesign requirements




Come impatta in azienda Ruolo degli atti delegati



Setting product requirements under ESPR





Come impatta in azienda Ruolo del Ecodesign Forum

EDF contributes to:


- preparing **ecodesign requirements**;
- preparing **working plans**;
- examining the effectiveness of the established **market surveillance** mechanisms
- assessing **self-regulation** measures
- assessing prohibition of the **destruction** of unsold consumer products.

Potential Membership:

- **Industry representatives**
- Social Enterprises
- Trade unions
- Traders, Retailers, Importers
- Consumers
- Environmental organisations
- Researchers
- Standardisation organisations
- ...

Next steps:

- Commission decision to establish EDF (likely Q3 2024) incl. horizontal rules governing the forum
- **Call for membership applications via Register of Commission Expert Groups (likely Q3 2024)**
- Rules of procedures (RoP) to be drawn up in advance and adopted at first meeting
- **First meeting of the Ecodesign Forum: before end 2024 (TBC)**



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Riccardo Monti

Responsabile Area Territori, Ambiente e Sicurezza

r.monti@confindustriaemilia.it

Tel: 051 6317232 - Cell: 3386274858